

Comuni della Valle del Santerno	
	<p>Sede Operativa a Imola Via Cogne, 2 – 40026 Imola (BO)</p>



IMU 2018 - Imposta Municipale Propria



Che cos'è?

E' l'imposta che interessa i fabbricati, i fabbricati rurali, le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

Chi la paga?

- Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazioni finanziaria (dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto);
- il possessore di **abitazione di lusso adibita ad abitazione principale**, iscritte al catasto fabbricati alle categorie **A/1 - A/8 e A/9** e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna categoria catastale;
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione (art.542 del codice civile) sulla casa di residenza familiare e l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento legale annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, entrambe le fattispecie **solo per le abitazioni di categoria A/1 A/8 e A/9**.

Come si paga? Il Comune manda il modello F/24 precompilato?

No. L'imposta è dovuta in autoliquidazione, ovvero deve essere calcolata dal contribuente.

Il Comune NON invia un modello di pagamento F/24 precompilato. Il contribuente può calcolare l'imposta utilizzando un valido ausilio di calcolo IMU personalizzato con le aliquote del Comune e con la stampa del modello di pagamento F/24, tramite link a

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=borgo-tossignano>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=casalfiumanese>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=casteldelrio>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=fontanelice>

Quando si paga?

Scadenza 18 giugno 2018 : si paga l'acconto o l'intera imposta

Scadenza 17 dicembre 2018: si paga il saldo

Come calcolo l'I.M.U. dopo la scadenza?

Il contribuente che non ha potuto pagare le rate dell'IMU alle scadenze stabilite, può utilizzare l'istituto del Ravvedimento Operoso, che gli consente di pagare l'imposta con sanzioni ridotte e interessi calcolati sui giorni di ritardo. E' possibile calcolare automaticamente sanzioni ed interessi sommandoli all'imposta da versare e stampare il modello di pagamento F/24, tramite link a

https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php

Qual è l'ufficio comunale che si occupa dell'IMU?

L'ufficio Tributi Associato area Est – Comuni della Valle del Santerno con sede a Imola in Via Cogne n. 2

Recapito telefonico : 0542/ 602330 fax: 0542/602340

e-mail : tributi.vallata@nuovocircondarioimolese.it; sito web : <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/>

Apertura al pubblico: martedì e giovedì 8,30 – 13,00 e 15,00 – 17,00

N.B. Le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni non sono esaustive di tutte le casistiche soggette o esenti da imposta, ma prendono in esame quelle di carattere più frequente. E' pertanto possibile fissare un appuntamento per l'esame di questioni particolari telefonando al numero indicato.

IMU - Imposta Municipale Propria

Sommario

IMU – Imposta Municipale Propria	pag. 3
Aliquote IMU 2018.....	pag. 4
Abitazione principali e sue assimilazioni.....	pag. 5
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito.....	pag. 5
Immobili locati a canone concordato.....	pag. 6
Riduzioni.....	pag. 6
Fabbricati a destinazione speciale “imbullonati”	pag. 6
Fabbricati rurali e terreni agricoli.....	pag. 7
Il calcolo dell'IMU.....	pag. 7
Versamenti.....	pag. 8
Scadenze e orari di apertura straordinaria	pag. 9
Dichiarazione IMU.....	pag. 9
Norme legislative e regolamentari	pag.11

■ IMU – Imposta Municipale Propria

Con la L. n.147/2013, dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (I.U.C.)**, che si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) e nella tassa rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e applicata dal 1° gennaio 2012, è entrata a regime con la legge di stabilità 2014 (L. n.147/2013).

Il presupposto dell'IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune : fabbricati, fabbricati rurali, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Soggetti passivi sono coloro che sono soggetti al pagamento dell'IMU:

- Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazioni finanziaria (dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto);
- il possessore di **abitazione di lusso adibita ad abitazione principale**, iscritte al catasto fabbricati alle categorie **A/1 - A/8 e A/9** e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna categoria catastale;
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art.542 del codice civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto - **solo per le abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 e A/9**;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - **solo per le abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 e A/9**.

Esclusione dal pagamento dell'IMU

- L'abitazione principale e le sue pertinenze (nel numero massimo di una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 e C/7), ad eccezione delle abitazioni principali di lusso iscritte al catasto fabbricati alle categorie A/1 - A/8 e A/9;
- abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/disabili, che spostano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale ex art. 1, comma 707 comma 1 lett. c) della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- unico immobile (non in categoria A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;
- abitazione ed eventuale pertinenza posseduta (una sola unità immobiliare), a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, purché non locata né concessa in comodato d'uso;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale in possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 bis art.9 del D.L. 557/93 (convertito con modificazioni dalla L.133/1994), quindi con iscrizione catastale in D/10 o con altra categoria, ma con l'annotazione di ruralità come fabbricato strumentale nelle annotazioni catastali, a condizione che siano strettamente strumentali all'attività agricola (utilizzati da coltivatori diretti o imprese agricoli professionali in quanto possessori o affittuari);
- tutti i terreni agricoli dei Comuni della Valle del Santerno, in quanto ricadenti in aree montane o di collina (circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14-06-1993).

Aliquote anno 2018 : i Comuni hanno confermato le aliquote dell'anno 2017

- Borgo Tossignano delibera C.C. n. 9 del 15/03/2018
- Casalfiumanese delibera C.C. n. 4 del 08/02/2018
- Castel del Rio delibera C.C. n. 3 del 27/02/2018
- Fontanelice delibera C.C. n. 13 del 05/02/2018

TIPOLOGIA	Moltiplicatori alla rendita rivalutata del 5 %	BORGO TOSSIGNANO	CASALFIUMA NESE	CASTEL DEL RIO	FONTANELICE
		Aliquote	Aliquote	Aliquote	Aliquote
Aliquota ordinaria (applicabile in tutti i casi non diversamente disciplinati)		9 ‰	10 ‰	9,6 ‰	10,6 ‰
Abitazioni a disposizione e/o non locate; abitazioni locate a canone libero	160	9 ‰	10 ‰	9,6 ‰	10,6 ‰
Altre pertinenze garage, depositi e posti auto non pertinenze C2- C6 -C7	160	9 ‰	10 ‰	9,6 ‰	10,6 ‰
Unità immobiliari locate a canone concordato e relative pertinenze rilevabili dal contratto di locazione RIDUZIONE al 75% in presenza degli adempimenti richiesti	160	9 ‰	10 ‰	9,6 ‰	10,6 ‰
Abitazioni in comodato gratuito (solo genitore/figlio/fratello/sorella) e pertinenze C/2, C/6 e C/7 nel limite di una per categoria AGEVOLAZIONE ULTERIORE SU BASE IMPONIBILE	160	9 ‰	10 ‰	7,6 ‰	7,6 ‰
Abitazioni date in comodato a terzi o a parenti/familiari, <u>non ricompresi</u> in genitore/figlio/fratello/sorella	160	9 ‰	10 ‰	9,6 ‰	10,6 ‰
Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR n. 616/1977 (detrazione € 200,00), qualora non soggetti a TASI	160	4 ‰	4 ‰	4 ‰	4 ‰
Abitazione principale di lusso (detrazione € 200,00), solo per le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze C2 – C6 – C7 (N.B. una sola per categoria)	160	4 ‰	4 ‰	4 ‰	4 ‰
Abitazione a titolo di proprietà o di usufrutto posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ovvero ulteriore unità immobiliare posseduta da AIRE con requisiti per l'assimilazione all'abitazione principale e eventuale pertinenza	160	9 ‰	10 ‰	9,6 ‰	10,6 ‰
A/10 uffici e studi privati	80	9 ‰	10 ‰	9,6 ‰	10,6 ‰
C/1 negozi e botteghe	55	9 ‰	10 ‰	9,6 ‰	10,6 ‰
Gruppo catastale C3 - C4 - C5 laboratori per arti e mestieri Gruppo catastale B	140	9 ‰	10 ‰	9,6 ‰	10,6 ‰
Fabbricati di categoria D (escluso D10), aziende nuovo insediamento con un numero di dipendenti attivi nel territorio comunale superiore a cinque – periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2018	65	Stato 7,6 ‰ Comune 1,4 ‰	Stato 7,6 ‰ Comune 2,4 ‰	Stato 7,6 ‰ Comune 0 ‰	Stato 7,6 ‰ Comune 3 ‰

Gruppo catastale D - tranne D5 altri fabbricati: alberghi, opifici, altri fabbricati per funzioni produttive esclusi rurali QUOTA STATO – CODICE 3925 QUOTA COMUNE – CODICE 3930	65	Stato 7,6 ‰ Comune 1,4 ‰	Stato 7,6 ‰ Comune 2,4 ‰	Stato 7,6 ‰ Comune 2 ‰	Stato 7,6 ‰ Comune 3 ‰
Gruppo catastale D 5: banche e istituti di assicurazione QUOTA STATO – CODICE 3925 QUOTA COMUNE – CODICE 3930	65	Stato 7,6 ‰ Comune 1,4 ‰	Stato 7,6 ‰ Comune 2,4 ‰	Stato 7,6 ‰ Comune 2 ‰	Stato 7,6 ‰ Comune 3 ‰
Abitazioni in possesso del requisito di ruralità disciplinate dai commi 3 e 6 art.9 del DL 557/93	160	7,6 ‰	7,6 ‰	7,6 ‰	10 ‰
Fabbricati rurali strumentali – D/10 compreso art.9 comma 3bis lett. F) D.L. 557/93	160	esenti	esenti	esenti	esenti
Tutti i terreni agricoli		esenti	esenti	esenti	esenti
Aree fabbricabili	valore mercato	9 ‰	10 ‰	9,6 ‰	10,6 ‰

Definizione di abitazione principale e sue assimilazioni

Per **abitazione principale** si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, l'esenzione IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione IMU.

Per le **abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9** NON è prevista esenzione da IMU, ma resta valida la detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, fissata per legge in € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

Assimilazioni all'abitazione principale stabilite per regolamento comunale o per previsione normativa:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- la ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- unico immobile (NON di categoria A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc., anche se senza requisito di dimora e residenza;
- fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Immobili concessi in comodato d'uso gratuito

Per i contribuenti in possesso dei requisiti di cui al novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11, l'aliquota approvata in ciascun Comune è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore>figlio e figlio>genitore) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- che il contratto di comodato sia registrato;
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia (si tratta di agevolazioni riconosciuta per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo, Risoluzione Min. n. 1/DF del 17.2.2016);

- che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Pertanto, per accedere all'agevolazione, devono coesistere tutte le condizioni previste per legge, ovvero si deve essere proprietari di un solo immobile oppure al massimo di 2 immobili abitativi in tutto il territorio italiano, ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più deve coesistere la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia ubicato nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

L'Ufficio tributi associato ha messo a disposizione sul proprio sito

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/>, e distribuito dall'Ufficio Tributi, apposito modulo di comunicazione che, debitamente compilato e consegnato, sostituisce gli adempimenti dichiarativi.

■ Immobili locati a canone concordato

Nei Comuni della Valle del Santerno, per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla L. 431/1998), **l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dai singoli comuni, è ridotta al 75 per cento** (D.L.201/11- art.13 comma 6 bis).

Per poter usufruire dell'agevolazione IMU, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'imposta.

I Comuni mettono a disposizione sul sito <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/> apposito modulo di comunicazione che, debitamente compilato e consegnato entro il termine di scadenza della dichiarazione IMU, sostituisce gli adempimenti dichiarativi.

Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dall'accordo territoriale città metropolitana di Bologna definito in sede locale in data 26/09/2017 fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998 (c.d. locazioni a canone concordato), è necessaria l'attestazione bilaterale di rispondenza del contratto a quanto previsto dal DM 16/01/2017, come definita dall'accordo territoriale del 26/09/2017, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali IMU.

■ Riduzioni del 50%

- E' prevista la riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi con contratto registrato in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitore>figlio e figlio>genitore), in presenza delle condizioni previste dalla legge (si veda sezione dedicata);
- la riduzione del 50% della base imponibile per immobili con vincolo di interesse storico artistico;
- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili; le modalità e le condizioni per accedere alla riduzione sono definite all'art. 8 del vigente Regolamento IMU e con deliberazioni dei rispettivi Comuni.

Il Comune ha messo a disposizione sul proprio sito <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/> e distribuito dall'Ufficio Tributi apposito modulo di comunicazione che, debitamente compilato e consegnato, sostituisce gli adempimenti dichiarativi.

■ Fabbricati a destinazione speciale "imbullonati"

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E è effettuata, da parte dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari dei suddetti immobili potranno ridefinire le rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante la procedura DOCFA.

■ Fabbricati rurali e terreni agricoli

Esenzione terreni in zona montana

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei Comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio in quanto ricadenti in aree montane o di collina ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14-06-1993.

Dichiarazione IMU rurali

- Abitazioni in possesso del requisito di ruralità.

Per usufruire dell'aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria, relativamente agli abitativi in possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del D.L. 557/1993, convertito dalla L. 133/1994 e successive modifiche, è necessaria la presentazione all'Ufficio Tributi della dichiarazione IMU, entro il 30 giugno 2018 (fatto salvo che non sia già stata presentata in passato), indicando compiutamente i riferimenti catastali.

- Fabbricati rurali strumentali – D/10

Per usufruire dell'esenzione IMU relativamente ai fabbricati rurali strumentali, D/10, compreso art.9 comma 3bis lett. F del D.L. 557/93, è necessario il possesso dei requisiti di ruralità e deve essere presentata all'Ufficio Tributi la dichiarazione IMU, entro il 30 giugno 2018 (fatto salvo che non sia già stata presentata in passato), indicando compiutamente i riferimenti catastali.

Sono nello stesso modo tenuti a presentare dichiarazione IMU i possessori per i quali non sussistano più i requisiti di cui sopra.

■ Il calcolo dell'IMU

L'IMU si calcola facendo riferimento al valore dell'immobile. Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale, da rivalutare preliminarmente:

- del 5% per i fabbricati;
- del 25% per i terreni agricoli.

categorie catastali	Coefficiente IMU 2018 da applicare alla rendita catastale rivalutata come sopraindicato.
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5)	65

Altre tipologie di immobili	Base imponibile IMU (in vigore dal 2014)
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile
Fabbricato in corso di ristrutturazione	Area edificabile

Per i terreni edificabili, i Comuni che hanno approvato i Piani Strutturali Comunali – PSC- sono:

- **Borgo Tossignano** delibera C.C. n. 38 del 21/12/2017;
- **Casalfiumanese** delibera C.C. n. 57 del 15/12/2016 ;
- **Fontanelice** delibera C.C. n. 13 del 29/04/2016;

mentre nel Comune di Castel del Rio, il Piano Strutturale Comunale – PSC è stato adottato e alla data di predisposizione del presente vademecum non ancora approvato:

- **Castel del Rio** delibera C.C. n. 24 del 20/06/2014.

Informazioni in materia di inserimento aree potranno essere richieste direttamente ai singoli Comuni e sul sito: <http://psc.nuovocircondarioimolese.it>.

Il contribuente può calcolare l'imposta utilizzando un valido ausilio di calcolo IMU personalizzato con le aliquote dei singoli Comuni, comprese le agevolazioni e stampa del modello di pagamento F/24, mediante collegamento ai seguenti link:

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=borgo-tossignano>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=casalfiumanese>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=casteldelrio>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=fontanelice>

Poiché il contributo IMU è dovuto in autoliquidazione, le amministrazioni comunali non rispondono di eventuali errori di interpretazione o di calcolo da parte dei contribuenti nell'utilizzo dell'ausilio.

■ Versamenti

I versamenti possono essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato a: "Pagamento IMU" sul numero di c/c 1008857615 valido per tutti i comuni del territorio nazionale.

I codici dei comuni della Valle del Santerno da riportare nell'F24 sono i seguenti:

- Borgo Tossignano B044
- Casalfiumanese B892
- Castel del Rio C086
- Fontanelice D668

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:

"3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE"; N.B. SOLO ABITAZIONI LUSSO

"3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE";

"3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

"3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE";

"3923" - denominato: "IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

"3924" - denominato: "IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

"3925" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";

"3930" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE";

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella "Ravv".

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (Imola E289), reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;

nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Arrotondamenti: il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Le modalità di pagamento dell'imposta prevedono, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della L. n. 228/2012, la soppressione della riserva allo Stato (di cui al comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011). Ai sensi dell'art.1 comma 380, lett. f) della L. n.228/2012 è stata istituita la riserva allo Stato del gettito di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D, da calcolarsi ad aliquota standard del 7,6 per mille. Quindi, **solo per la categoria D l'imposta Municipale deve essere versata, con riferimento all'aliquota del 7,6 per mille allo Stato mentre la quota restante resta di competenza comunale:**

- Borgo Tossignano aliquota **1,4 per mille**
- Casalfiumanese aliquota **2,4 per mille**
- Castel del Rio aliquota **2 per mille**
- Fontanelice aliquota **3 per mille**

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono versare l'imposta municipale propria (IMU) dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, provvedono nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico bancario a favore del "Tesoriere del Comune" sul c/c di Tesoreria unica presso la Banca di Italia, sul quale accreditare l'importo dovuto, utilizzando i seguenti codici IBAN:

■ **BORGTOSSIGNANO** : codice IBAN IT 27 N 01000 03245 24030 0303317 bic/swift : ICRAITRRF20;

■ **CASALFIUMANESE** : codice IBAN IT 78 P 01000 03245 24030 0303319- bic/swift : IMCOIT2A;

■ **CASTEL DEL RIO** : codice IBAN IT 12 M 01000 03245 24030 0303321 bic/swift : ICRAITRRF20;

■ **FONTANELICE** : codice IBAN IT 91 R 01000 03245 24030 0303326 bic/swift : ICRAITRRF20;

- per la quota riservata allo Stato: bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli via mail all'indirizzo tributi.vallata@nuovocircondarioimolese.it

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", Comune di _____ e i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

■ Scadenze e orari di apertura straordinaria – presso la sede di Imola, Via Cogne 2

→ La scadenza di pagamento della prima rata è lunedì 18 giugno 2018

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale; è possibile pagare altresì tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 18 giugno

Alla scadenza della I rata IMU 2018 nel periodo venerdì 1 - lunedì 18 giugno 2018 l'ufficio sarà aperto al pubblico :
Sede di Imola, Via Cogne 2 LUNEDI', MERCOLEDI' 8,30 – 13,00,
Sede di Imola, Via Cogne 2 MARTEDI' e GIOVEDI' 8,30 13,00 e 15,00 -17,00

Sede Comune di Fontanelice, Piazza del Tricolore 2 VENERDI' 8,30-12,30 tel. 0542 92 566

→ La scadenza di pagamento della seconda rata è lunedì 17 dicembre 2018

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale

Alla scadenza della II rata IMU 2018 nel periodo lunedì 3 - lunedì 17 dicembre 2018 l'ufficio sarà aperto al pubblico :
LUNEDI', MERCOLEDI' E VENERDI' 8,30 – 13,00,
MARTEDI' E GIOVEDI' 8,30 – 13,00 e 15,00 -17,00

La modulistica IMU – dichiarazioni e comunicazioni – è scaricabile dal sito istituzionale <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/>, reperibile presso l'ufficio tributi e presso gli U.R.P. dei singoli Comuni.

■ Dichiarazione IMU

Sulla base di principi generali : mantengono validità le dichiarazioni ICI e di successione; la dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastrati e che non ricadono in una delle condizioni successive; la dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune.

La dichiarazione è dovuta:

- Quando si determina un diverso ammontare di imposta (esempio valore aree);
- Riduzioni di imposta;
- Dati non acquisibili tramite catasto.

Obbligo dichiarazione

1. fabbricati di interesse storico o artistico;
2. abitazioni in possesso del requisito di ruralità art. 9 commi 3 e 6 DL 557/93;
3. terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
4. immobili in locazione finanziaria (obbligo del locatario);
5. concessionario aree demaniali;
6. variazione di valore aree edificabili;
7. terreno agricolo divenuto area edificabile;

8. area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato oppure in seguito a fabbricato collabente (F2);
9. immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia a proprietà divisa;
10. immobile concesso in locazione da ACER;
11. immobili esenti ai sensi delle lettere c), g), h) ed i) art. 7 comma 1 del D.L.gs. 504/1992;
12. fabbricato classificabile nella categoria D, non iscritto in catasto, senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
13. riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
14. estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
15. parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);
16. immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio);
17. immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
18. termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato;
19. nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;
20. ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale;
21. immobile soggetto a ristrutturazione o restauro conservativo in quanto tenuto a versare con il valore dell'area – anziché sulla base della rendita catastale, anche qualora identificabile in categoria catastale fittizia F/3 o F/4;
22. immobile concesso con contratto registrato in comodato d'uso gratuito ai fini dell'agevolazione del 50% calcolo IMU – qualora non sia stato presentato apposito modulo predisposto dall'amministrazione.

Modello ministeriale e termine di presentazione

Se dovuta, è da presentare con il modello ministeriale (approvato con DM 30.10.2012, G.U. 258 del 5/11/2012). Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2018, la **dichiarazione IMU 2018** deve essere presentata **entro il 30 giugno 2019**.

Il 30 giugno 2018, scadrà il termine per la presentazione della DICHIARAZIONE IMU 2017: le omesse dichiarazioni IMU, dopo il 15 settembre 2018, non sono più ravvedibili.

Pertanto i soggetti sotto indicati, **decadono dal beneficio dell'esclusione IMU**, qualora non abbiano provveduto, nei termini, a consegnare il modello ministeriale relativo a:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locate;
- unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari;
- alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616;
- unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

Situazioni in cui la disciplina regolamentare sostituisce la dichiarazione IMU:

- locazione a canone concordato: comunicazione nelle modalità e termini definiti all'art. 4, comma 2 dei vigenti Regolamenti IMU di ciascun Comune;
- condizione di inagibilità/inabitabilità: obbligatorio attenersi alla disciplina approvata all'art. 8 dei vigenti Regolamenti IMU di ciascun Comune;
- aliquota agevolata per nuovo insediamento produttivo/commerciale;
- comodato gratuito con possesso dei requisiti previsti dalla legge determinato ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione IMU del 50%.

Dichiarazione IMU enti non commerciali:

Viene prevista una specifica disciplina per l'applicazione dell'IMU degli enti non commerciali (art. 1, commi da 719 a 721, della L.147/2013).

La dichiarazione è da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno 2018 con riferimento all'anno di imposta IMU 2017, sulla base delle istruzioni approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/06/2014.

Il versamento deve avvenire esclusivamente con modello F24 (non possibile con bollettino c/c postale) in tre rate con scadenze:

- 16 giugno : 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;
- 16 dicembre: 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;
- 16 giugno anno successivo a quello di imposta: conguaglio dovuto.

Solo per gli enti non commerciali è possibile l'eventuale compensazione nel Comune dove il credito è scaturito risultante da dichiarazioni presentate dopo il 01 gennaio 2018.

■ Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti **norme legislative e regolamentari**:

Norme legislative

- art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 (Federalismo Fiscale Municipale);
- art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012;
- D.M. 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
- art. 1 comma 380 della L. 228/2012;
- art. 10 D.L. 35/2013 convertito con modificazioni in L. 64/2013;
- art. 1 D.L. 54/2013, convertito con modificazioni in L. 85/2013;
- D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in L.124/2013;
- art. 1 commi da 639 a 730 L. 147/2013;
- art. 22, comma 2 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014;
- L. n. 208/2015, legge di stabilità 2016.

Norme regolamentari comunali e delibere per la disciplina dell'IMU approvate dai singoli comuni, reperibili sul sito

- <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/borgo-tossignano>
- <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/casalfiumanese>
- <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/castel-del-rio>
- <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/fontanelice>